

**AUDIZIONE PRESSO LA COMMISSIONE FINANZE E TESORO  
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

**7 OTTOBRE 2014**

**ATTO DEL GOVERNO N. 106**

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO  
RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSAZIONE  
DEI TABACCHI LAVORATI, DEI LORO SUCCEDANEI,  
NONCHE' DI FIAMMIFERI**

**SCHEDE SINOTTICHE ALLEGATE ALLA RELAZIONE**

## **RIF.TI NORMATIVI**

- **Legge 11 marzo 2014, n. 23** - delega legislativa per l'introduzione di disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.
- **Art. 13** - prevede, tra l'altro, la delega per la revisione delle imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
- **D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504** - disciplina le imposte sulla produzione e sui consumi, incluse quelle in materia di **tabacchi**, di prodotti **sucedanei** dei prodotti da fumo e di **fiammiferi**
- **Principi e criteri direttivi**: razionalizzazione delle **aliquote** e accorpamento o soppressione di fattispecie particolari<sup>1</sup>.

---

### <sup>1</sup> **Commento**

La legge di delega fiscale 11 marzo 2014, n. 23, ha conferito al Governo, come noto, la delega legislativa per l'introduzione di disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. L'articolo 13 prevede la revisione delle imposte sulla produzione e sui consumi di cui al testo unico 26.10.1995, n. 504. Tale provvedimento comprende, tra l'altro, le disposizioni concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, incluse quelle in materia di tabacchi, di prodotti succedanei dei prodotti da fumo e di fiammiferi.

# **TABACCHI**

## **DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 15 LUGLIO 2014<sup>2</sup>**

- **D.L. 9.8.2013, n. 91, convertito dalla legge 7.10.2013, n. 112:** prevede che con **determinazione direttoriale** dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi **entro il 15 luglio 2014**, è incrementato, a **decorrere dall'1 agosto 2014**, il prelievo fiscale sui prodotti da fumo in misura tale da assicurare maggiori entrate pari a euro 23.000.000 di euro per l'anno 2014 e a 50.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2015.

a) **Accisa minima sulle sigarette:** da 125,78 a 126,80 €/Kg (+ 1,02 €/Kg)

b) **Aliquota di base (sigarette):** da 58,5% a 58,6% (+ 0,1%)

c) **Accisa minima sul tabacco trinciato:** da 105,30 a 108 €/Kg (+ 2,70 €/Kg)

---

### **<sup>2</sup> Commento**

Si premette che l'art. 14, comma 3, del D.L. n. 91/2013, convertito dalla legge n. 112/2013 ha previsto che con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottarsi entro il 15 luglio 2014, fosse incrementato, a decorrere dall'1 agosto 2014, il prelievo fiscale sui prodotti da fumo in misura tale da assicurare maggiori entrate pari a euro 23.000.000 di euro per l'anno 2014 e a 50.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2015. In ottemperanza a tale previsione è stata emanata la determinazione direttoriale 15 luglio 2014 che, a partire dal 1 agosto 2014, al fine di assicurare le maggiori entrate richieste dalla citata disposizione, ha modificato il prelievo fiscale sui prodotti da fumo, fissando l'accisa minima sulle sigarette e sul tabacco a taglio fino per arrotolare le sigarette (trinciato) rispettivamente a 126,80 €/Kg (pari a 1.000 sigarette) e 108 €/Kg, ed ha innalzato l'aliquota di base dal 58,5% al 58,6%.

Gli interventi previsti dallo schema di decreto legislativo andranno, quindi, ad assorbire, con decorrenza dalla sua entrata in vigore e senza soluzione di continuità, gli incrementi fissati dalla determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Pertanto, nell'illustrazione delle disposizioni recate dallo schema di decreto in esame si terrà conto delle previsioni recate dalla citata determinazione direttoriale.

## **SIGARETTE**

### **ATTUALE STRUTTURA DELLA TASSAZIONE**<sup>3</sup>

- **E' DI TIPO MISTO**, in quanto include:

- a) una **componente specifica** - stabilita in un **importo fisso**, per **ogni kg** di sigarette, a prescindere dal prezzo di vendita
- b) una **componente *ad valorem*** – proporzionata al prezzo di vendita.

**L'INCIDENZA COMPLESSIVA** è pari al **58,6%** per la classe di **prezzo più richiesta** (c.d. MPPC), che oggi corrisponde al prezzo di euro 4,30 a pacchetto.

---

#### <sup>3</sup> **Commento**

Secondo la direttiva 21 giugno 2011, n. 2011/64/U, la componente specifica dell'accisa non può essere inferiore al 7,5 per cento e non può essere superiore al 76,5 per cento dell'importo dell'onere fiscale totale (accisa più IVA) gravante sul prezzo medio ponderato (Wap).

Il sistema di imposizione prevalentemente “proporzionale” consente di mantenere tra i prezzi le differenze sussistenti nei costi complessivi; inoltre, in presenza di prezzi in costante crescita, la tassazione “proporzionale” consente un maggiore rendimento fiscale, in quanto adegua immediatamente la fiscalità ai nuovi livelli di prezzo.

Il sistema prevalentemente specifico comporta una minore incidenza fiscale sui prezzi più elevati, essendo decrescente il rapporto tra l'importo fisso e i prezzi via via più elevati, il che potrebbe tradursi nella possibilità che si verifichi una riduzione di gettito.

Per tali ragioni il sistema nazionale di tassazione delle sigarette è stato improntato storicamente al massimo grado di proporzionalità consentito dalle norme comunitarie, fissando, conseguentemente, la componente specifica al livello minimo.

Tuttavia, nell'attuale congiuntura del mercato delle sigarette, che evidenzia un rischio di riduzione dei prezzi di vendita, sembra opportuno, accanto alle altre misure, attenuare in misura contenuta il grado di proporzionalità del sistema fiscale – elevando la percentuale per il calcolo della componente fissa dal livello minimo consentito del 7,5 per cento al 10 per cento – atteso che se questo presenta indubbi vantaggi nella fase di crescita dei prezzi, comporta altresì svantaggi nella fase di riduzione.

## SIGARETTE - ATTUALE STRUTTURA DELLA TASSAZIONE

### COMPONENTE SPECIFICA

- E' stabilita in un **importo fisso**, per **ogni kg** di sigarette, a prescindere dal prezzo di vendita.

Attualmente è pari a **13,095 €/Kg** (1.000 sigarette), che corrisponde al **7,5% della tassazione complessiva** del prezzo medio ponderato di mercato dell'anno 2013 (c.d. WAP). Oggi il WAP corrisponde al prezzo di euro 229 €/Kg (4,58 al pacchetto), ma può variare ogni anno in relazione alle vendite dell'anno precedente.

Infatti, da gennaio 2014 al 31 agosto 2014 il WAP è pari a 226,24 €/Kg (4,52 al pacchetto).

Il livello di 7,5% è **il più basso** previsto dalla Direttiva 21 giugno 2011, n. 2011/64/UE

## **SIGARETTE - ATTUALE STRUTTURA DELLA TASSAZIONE**

### **COMPONENTE AD VALOREM<sup>4</sup>**

- E' **proporzionale** ai prezzi finali di vendita e si aggiunge alla componente specifica (che invece è fissa).

- **Ad esempio:**

<b>Fasce di prezzo</b>	<b>Componente Specifica</b>	<b>Componente <i>ad valorem</i></b>	<b>Accisa totale a pacchetto</b>	<b>Accisa minima (2,53)</b>
4 € / pacchetto (200 €/Kg)	0,26 € a pacch. (13,09 €/kg)	2,10 € a pacch.(105,02 €/kg)	2,36 €	2,53 €
4,30€/pacchetto (215 €/Kg)	0,26 € a pacch. (13,09 €/kg)	2,26 € a pacch.(112,90 €/kg)	2,52 €	2,53 €
4,60€/pacchetto (230 €/Kg)	0,26 € a pacch. (13,09 €/kg)	2,42 € a pacch.(120,77 €/kg)	2,68 €	==
5€/pacchetto (250 €/Kg)	0,26 € a pacch. (13,09 €/kg)	2,63 € a pacch.(131,27 €/kg)	2,89 €	==

- E' **calcolata** con riferimento alla MPPC

---

#### **<sup>4</sup> Commento**

L'aliquota di base pari al 58,6% è stata così elevata, con decorrenza 1 agosto 2014, dalla Determinazione direttoriale 15 luglio 2014. Fino al 31 luglio l'aliquota di base era pari al 58,5%. Per effetto di tale determinazione, l'accisa minima è stata fissata a 126,80 €/kg (pari a 2,53 € al pacchetto).

## **SIGARETTE - ATTUALE STRUTTURA DELLA TASSAZIONE**<sup>5</sup>

### **ACCISA MINIMA**

- **DEFINIZIONE: IMPORTO MINIMO** DI ACCISA DA CORRISPONDERE QUALUNQUE SIA IL PREZZO DELLE SIGARETTE QUANDO L'ACCISA TOTALE E' INFERIORE ALL'ACCISA MINIMA
- RISPONDE ALL'ESIGENZA DI **TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA**

---

#### <sup>5</sup> **Commento**

La "convenzione quadro" dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per il controllo del tabacco (FCTC), recepita nell'ordinamento comunitario (cfr. Decisione del 2 giugno 2004) e in quello nazionale (legge 18 marzo 2008, n. 75), prevede, all'articolo 6, che gli Stati adottano o mantengono, a seconda dei casi, delle misure che possono comprendere *"l'applicazione di politiche fiscali e, all'occorrenza, di politiche dei prezzi riguardanti i prodotti del tabacco al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di salute tendenti a ridurre il consumo di tabacco"*.

Il "Considerando" 2 della direttiva 21 giugno 2011 n. 2011/64/UE) specifica che, *"la normativa dell'Unione in materia di tassazione dei prodotti del tabacco deve garantire il corretto funzionamento del mercato interno e, al contempo, un livello elevato di protezione della salute, come richiesto dall'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tenendo presente che i prodotti del tabacco possono nuocere gravemente alla salute e che l'Unione è parte della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per il controllo del tabacco (FCTC)"*.

L'art. 10, paragrafo 2, della citata direttiva 2011/64/UE stabilisce un livello minimo di accisa che deve essere pari al 60 per cento di incidenza sul prezzo medio ponderato (Wap) e a 90 €/Kg convenzionale (1.000 sigarette), ferma restando la facoltà per gli Stati membri, che applicano sul prezzo medio ponderato un'accisa di almeno 115 €/Kg convenzionale, di non rispettare il predetto livello di incidenza.

## SIGARETTE - ATTUALE STRUTTURA DELLA TASSAZIONE

### ACCISA MINIMA ex art. 39-octies

- PREVEDE CHE SULLE SIGARETTE DI PREZZO INFERIORE ALLA MPPC (4,3 €/pacchetto) L'ACCISA MINIMA SIA PARI AL **115%** DI QUELLA GRAVANTE SULLA MPPC stessa.

**Ad esempio:** se su un pacchetto di sigarette da 4,3 € grava un'accisa di 2,51 €, ai sensi dell'art. 39-octies su un pacchetto da 4 € graverebbe un'accisa pari al 115% di 2,51%.

- **PROCEDURA DI INFRAZIONE:** l'attuale regime dell'accisa minima è stato sospettato di non compatibilità comunitaria dalla Commissione europea che, per questo, ha avviato una procedura di infrazione nei riguardi dell'Italia (n. 2011/4175).

- **GIURISPRUDENZA NAZIONALE:** TAR e CONSIGLIO DI STATO hanno “sospeso” l'applicazione dell'accisa minima pari al 115 per cento di quella gravante sulla MPPC e hanno rimesso gli atti alla CORTE DI GIUSTIZIA proponendo la questione pregiudiziale sulla compatibilità della norma con il diritto comunitario.

- **FINO AL 31 LUGLIO 2014 (ANTE DETERMINAZIONE DIRETTORIALE):** l'accisa minima di fatto applicata era pari al 100% dell'accisa gravante sulla MPPC (125,78 €/Kg)

## **SIGARETTE - DECRETO DELEGATO**

### **OBIETTIVI**

- **INTRODUZIONE DI UN LIVELLO MINIMO DI IMPOSTA** CHE CONSENTA DI RECUPERARE IL GETTITO E DI SUPERARE LA PROCEDURA D'INFRAZIONE
- **RIEQUILIBRARE IL MERCATO** (MEDIANTE RIPOSIZIONAMENTO DEI PREZZI TENDENZIALMENTE IN LINEA CON QUELLI ANTE 2012).

## **SIGARETTE - DECRETO DELEGATO**

### **MISURE**

- 1) introduzione di un **ONERE FISCALE MINIMO**
- 2) **CALCOLO DELL'ELEMENTO PROPORZIONALE** sul WAP (prezzo medio ponderato) anziché sulla MPPC (classe di prezzo più richiesta)
- 3) aumento dell'**ALIQUOTA DI BASE**
- 4) aumento della **COMPONENTE SPECIFICA**

## **SIGARETTE - DECRETO DELEGATO**<sup>6</sup>

### **ONERE FISCALE MINIMO**

- **IMPORTO MINIMO DI TASSAZIONE** (considera sia l'Accisa sia l'IVA)
  
- **PREVISTO DALLA DIRETTIVA:** Già applicato in Germania – Coerente con l'esigenza di tutela degli interessi erariali e della salute pubblica
  
- **170 €/Kg** (corrispondente a circa il 97% dell'onere fiscale totale gravante sul WAP)
  
- **IN PRATICA:** tutti i prezzi inferiori a 4,4, € al pacchetto saranno soggetti ad un onere fiscale fisso (pari a 170 €/kg). I prezzi superiori a tale importo saranno assoggettati all'onere fiscale proprio (che è maggiore dell'importo minimo).

---

<sup>6</sup> L'onere fiscale minimo prende in considerazione, per fissare un importo minimo di tassazione, sia l'accisa sia l'IVA (22% sul prezzo di vendita al pubblico, al netto dell'IVA stessa). Lo schema di decreto delegato in esame prevede un onere fiscale minimo (Accisa più IVA) pari a 170 €/Kg corrispondenti a circa il 97% dell'onere fiscale gravante sul WAP. L'onere fiscale minimo si applica a tutti i prezzi di sigarette per i quali la somma dell'accisa, calcolata in base alle due componenti, specifica e *ad valorem*, e dell'IVA, calcolata con l'applicazione dell'aliquota ordinaria, sia inferiore a 170 €/Kg, cioè fino al prezzo di circa € 4,40 al pacchetto. Oltre tale livello di prezzo, infatti, l'onere fiscale complessivo (Accisa più IVA) risulta di importo superiore all'onere fiscale minimo di 170 €/Kg. La previsione dell'onere fiscale minimo pari a 170 euro/chilogrammo risulta coerente con gli obiettivi propri di un onere minimo di tassazione (esigenza di tutela degli interessi erariali e della salute pubblica), in quanto incide in misura più rilevante sui prezzi molto bassi ed in misura più attenuata sui prezzi via via più elevati, così da implicare un riposizionamento, verso l'alto, dei prodotti di prezzo basso e molto basso (fermo restando che taluni produttori potrebbero decidere di assorbire in tutto o in parte il maggior tributo e non applicare al prodotto alcun aumento ovvero un aumento più contenuto). L'onere fiscale minimo (Accisa + IVA) è già applicato in Germania dal 2010. La decisione dello Stato tedesco ha prodotto i suoi primi risultati positivi in termini di gettito già a partire dall'anno successivo (con un incremento di circa il 7 per cento rispetto al 2010) ed è considerato uno dei modelli più in grado di tutelare la salute pubblica e garantire la stabilità alle entrate erariali, anche in presenza dello spostamento dei consumi da prodotti collocati nelle fasce di prezzo alto a quelli più economici, assicurando comunque la concorrenzialità del mercato.

## **SIGARETTE - DECRETO DELEGATO**

### **CALCOLO ELEMENTO PROPORZIONALE SUL WAP (ANZICHE' SULLA MPPC)**

- OGGI IL CALCOLO DELLA **COMPONENTE SPECIFICA** AVVIENE IN RELAZIONE AL **WAP** (COME DA DIRETTIVA)

- IL CALCOLO DELLA **COMPONENTE PROPORZIONALE** AVVIENE IN RELAZIONE ALLA **MPPC**.

- LO SCHEMA DI DECRETO DELEGATO PREVEDE CHE **ANCHE PER IL CALCOLO DELLA COMPONENTE PROPORZIONALE** SI FACCIA RIFERIMENTO AL **WAP**.

In tal modo, l'Italia si adeguerebbe al sistema applicato dalla maggioranza degli altri Paesi comunitari.

- TALE MISURA COMPORTA UN **AUMENTO DELL'ALIQUOTA FINALE** DI CIRCA 0,2/0,3 PUNTI PERCENTUALI (in quanto l'importo preso a base del calcolo dell'aliquota – WAP, pari a 229 €/Kg – è maggiore di quello della MPPC, pari a 215 €/kg).

## **SIGARETTE - DECRETO DELEGATO**

### **AUMENTO ALIQUOTA DI BASE**

- ALIQUOTA DI BASE **VIGENTE**: 58,6% (così fissata dalla determinazione direttoriale 15 luglio 2014)
- **AUMENTO** ALIQUOTA DA 58,6% A **58,7%**.

Poiché la fissazione di un onere fiscale minimo porta la tassazione minima complessiva a livelli più alti rispetto agli attuali, incidendo in maniera significativa sulle fasce di prezzo più basse, al fine di garantire l'equilibrio del mercato, appare opportuno un aumento dell'aliquota di base che incide sui prezzi non soggetti all'onere fiscale minimo.

## **SIGARETTE - DECRETO DELEGATO**<sup>7</sup>

### **AUMENTO COMPONENTE SPECIFICA**

- **AUMENTO DAL 7,5% AL 10% DELLA TASSAZIONE COMPLESSIVA RELATIVA AL WAP.**

Tenendo conto del WAP del 2013, base di calcolo per l'anno 2014 (art. 39-quinquies), la componente fissa passerebbe da 13,095 €/kg (pari al 7,5% della tassazione del WAP) a circa 17,5 €/kg (pari al 10% della tassazione del WAP).

---

<sup>7</sup> Secondo la direttiva 21 giugno 2011, n. 2011/64/U, la componente specifica dell'accisa non può essere inferiore al 7,5 per cento e non può essere superiore al 76,5 per cento dell'importo dell'onere fiscale totale (accisa più IVA) gravante sul prezzo medio ponderato (Wap). Il sistema nazionale di tassazione delle sigarette è stato improntato storicamente al massimo grado di proporzionalità consentito dalle norme comunitarie, in quanto, in presenza di prezzi in costante crescita (com'era tradizionalmente il nostro), la tassazione "proporzionale" consente un maggiore rendimento fiscale, in quanto adegua immediatamente la fiscalità ai nuovi livelli di prezzo. Un regime di tassazione prevalentemente "specifico" comporterebbe una minore incidenza fiscale sui prezzi più elevati, essendo decrescente il rapporto tra l'importo fisso e i prezzi via via più elevati, il che potrebbe tradursi nella possibilità che si verifichi una riduzione di gettito. Tuttavia, nell'attuale congiuntura del mercato delle sigarette che ha registrato una riduzione dei prezzi di vendita, sembra opportuno, accanto alle altre misure, attenuare in misura contenuta il grado di proporzionalità del sistema fiscale – elevando la percentuale per il calcolo della componente fissa dal livello minimo consentito del 7,5 per cento al 10 per cento – atteso che se questo presenta indubbi vantaggi nella fase di crescita dei prezzi, comporta altresì svantaggi nella fase di riduzione.

Si evidenzia, in proposito, che, anche attuando tale aumento, il livello della componente specifica del nostro Paese resterebbe il più basso d'Europa.

## **SIGARETTE - DECRETO DELEGATO**

### **RIEPILOGO**

<b>NORMATIVA VIGENTE</b>	<b>Accisa minima</b>	<b>Calcolo componente specifica</b>	<b>Aliquota componente specifica</b>	<b>Calcolo componente proporzionale</b>	<b>Aliquota di base</b>
	144,65 €/kg (nominale) (*) 126,80€/kg (solo Acc.)	(Accisa + IVA) su WAP	7.5%	MPPC	58,6%

<b>DECRETO LEGISLATIVO</b>	<b>Onere fiscale minimo</b>	<b>Calcolo componente specifica</b>	<b>Aliquota componente specifica</b>	<b>Calcolo componente proporzionale</b>	<b>Aliquota di base</b>
	170 €/kg (Acc. + Iva)	(Accisa + IVA) su WAP	10%	WAP	58,7%

(\*) Sospesa dalle pronunce della Giurisprudenza amministrativa.

## **TRINCIATI - DECRETO DELEGATO**<sup>8</sup>

**-FISSAZIONE ACCISA MINIMA A EURO 115/kg** (da euro 108/kg stabilita con determinazione direttoriale del 15 luglio 2014)

---

<sup>8</sup>Il mercato dei trinciati per sigarette ha dimostrato, nel passato, pur in presenza di un aumento del Wap, una maggiore capacità, dei produttori, di assorbire integralmente i maggiori oneri fiscali (come accaduto, all'inizio del 2012, in occasione della variazione in aumento dell'aliquota di base dal 56 al 58,5 per cento e di seguito ai due aumenti dell'IVA per i primi mesi successivi nel 2011 e per l'intero 2013). In ogni caso, si tratta di un mercato, come dimostrano i dati storici, a domanda sostanzialmente rigida, influenzato anche dal prezzo delle sigarette (che, come ampiamente detto, a seguito dell'applicazione della nuova normativa, dovrebbero subire un incremento).

## **SIGARI, SIGARETTI, FIAMMIFERI - DECRETO DELEGATO**

### **SIGARI<sup>9</sup>**

- INTRODUZIONE **ACCISA MINIMA** pari a euro 25 KG

### **SIGARETTI<sup>10</sup>**

- INTRODUZIONE **ACCISA MINIMA** pari a euro 25 KG

### **FIAMMIFERI<sup>11</sup>**

- **ABROGAZIONE**: dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi (art. 62-bis del D.Lgs. n. 504/1995)

---

<sup>9</sup> Viene applicata un'accisa minima pari a euro 25/kg ai sigari e i sigaretti gravati da un'accisa inferiore al valore indicato .

<sup>10</sup> Vedi nota 9

<sup>11</sup> Viene liberalizzata la vendita dei fiammiferi eliminando l'imposta di fabbricazione su questi gravante e la relativa tariffa di vendita.

## **PRODOTTI DA INALAZIONE SENZA COMBUSTIONE – DECRETO DELEGATO**

- LIVELLO DI TASSAZIONE CALIBRATO SU QUELLO CHE GRAVA SULLE SIGARETTE
- ACCISA IN MISURA PARI AL 60 PER CENTO DELL'ACCISA GRAVANTE SULL'EQUIVALENTE QUANTITATIVO DI SIGARETTE
- DICHIARAZIONE DI EQUIVALENZA DA PARTE DEL SOGGETTO CHE PROVVEDE ALL'IMMISSIONE IN CONSUMO
- POSSIBILITA' DI **RETTIFICA DA PARTE DELL'AGENZIA** DOGANE E MONOPOLI ENTRO 60 GG. E SOLO IN CASO DI SCOSTAMENTO SUPERIORE AL **10 PER CENTO** (La maggiore accisa dovuta deve essere versata entro i sessanta giorni successivi alla notifica dell'atto di rettifica, maggiorata degli interessi di mora).
- **PROCEDURE PER LA DETERMINAZIONE DELL'EQUIVALENZA:** SARANNO PREVISTE CON DECRETO DIRETTORIALE, DALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**PRODOTTI DA INALAZIONE DI PRODOTTI DIVERSI DAL TABACCO**

**SIGARETTA ELETTRONICA**

**D.L. 28.6.2013, n. 76, convertito 9.8.2013, n. 99<sup>12</sup>**

- HA INTRODOTTO L'ART. 62-*QUATER* NEL T.U. ACCISE

- **IMPOSTA DI CONSUMO DEL 58,5% SUL PREZZO DI VENDITA DEI DISPOSITIVI, DELLE PARTI DI RICAMBIO E DEI LIQUIDI PER INALAZIONE (C.D. SIGARETTE ELETTRONICHE)**

- DECORRENZA **1.1.2014**

- **DECRETO ATTUATIVO** 16.11.2013

- **NON HA ANCORA TROVATO CONCRETA ATTUAZIONE.**

---

<sup>12</sup> L'applicazione del tributo, prevista con decorrenza 1° gennaio 2014, non ha ancora trovato concreta attuazione in quanto sospeso dal giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) e subordinato all'esito, ancora incerto, del contenzioso instaurato da alcuni soggetti che producono o commercializzano i prodotti in esame.

## **SIGARETTA ELETTRONICA – DECRETO DELEGATO**

- LIVELLO DI TASSAZIONE CALIBRATO SU QUELLO CHE GRAVA SULLE SIGARETTE
- ACCISA IN MISURA PARI AL **60 PER CENTO** DELL'ACCISA GRAVANTE SULL'**EQUIVALENTE QUANTITATIVO DI SIGARETTE**
- DICHIARAZIONE DI EQUIVALENZA** DA PARTE DEL SOGGETTO CHE PROVVEDE **ALL'IMMISSIONE IN CONSUMO**
- POSSIBILITA' DI **RETTIFICA DA PARTE DELL'AGENZIA** DOGANE E MONOPOLI, ENTRO 60 GG. E SOLO IN CASO DI SCOSTAMENTO SUPERIORE AL **10 PER CENTO** (La maggiore accisa dovuta deve essere versata entro i sessanta giorni successivi alla notifica dell'atto di rettifica, maggiorata degli interessi di mora).
- **PROCEDURE PER LA DETERMINAZIONE DELL'EQUIVALENZA:** SARANNO PREVISTE CON DECRETO DIRETTORIALE, DALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

## **SIGARETTA ELETTRONICA – DECRETO DELEGATO**

### **ESEMPI**

1) EQUIVALENZA 10 ML DI LIQUIDO = 80 SIGARETTE

- 80 SIGARETTE: ACCISA PARI A 100 € 60% DI 100 = 60 € x 10 ML.